

All.1 delibera n. 7/2018 UDP

CCNL COMPARTO SANITA' 2016-2018 - RELAZIONI SINDACALI

PUNTI DI ATTENZIONE PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE

Delegazione datoriale

L'Agenzia provvede a costituire la delegazione datoriale **entro 30 gg. dalla stipula del CCNL** comparto sanità ai sensi dell'art. 9, comma 2.

Tra i componenti è individuato il **Presidente** (art. 8, comma 4).

Qualora nella delegazione datoriale **non sia presente il Direttore Generale**, gli **Accordi integrativi** aziendali devono essere oggetto di **ratifica/presa d'atto** con proprio decreto/delibera.

Modelli relazionali delle relazioni sindacali

Le tipologie di relazione sindacale previste agli artt. 3, 4 e 5, 6, 7 e 8 sono:

A. partecipazione articolata in:

- **informazione:** è preventiva e riguarda la trasmissione di dati ed elementi conoscitivi relativi a tutte le materie oggetto di confronto e contrattazione integrativa
- **confronto:** consiste nel dialogo approfondito sulle materie previste al comma 3¹
- **organismo paritetico di partecipazione:** composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, nonché da una rappresentanza dell'Azienda o Ente, con rilevanza pari alla componente sindacale.

E' attivato su tutto ciò che ha una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'agenzia²:

B. contrattazione integrativa³

¹ In particolare:

- a) criteri generali relativi all'articolazione dell'**orario di lavoro**;
- b) i criteri generali di priorità per la **mobilità tra sedi** di lavoro dell'Azienda e Ente o tra aziende, nei casi di utilizzazione del personale, nell'ambito di processi associativi;
- c) i criteri generali dei sistemi di **valutazione della performance**;
- d) i criteri per il **conferimento e la revoca degli incarichi di funzione**;
- e) i criteri per la **graduazione degli incarichi di funzione**, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
- f) il trasferimento o il conferimento di **attività ad altri soggetti**, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;
- g) le misure concernenti la **salute e sicurezza sul lavoro**;
- h) criteri generali di programmazione dei servizi di **pronta disponibilità**.

² Si riunisce almeno **due volte l'anno** in merito a progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Ogni **sei mesi** vanno comunicati: gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 83.

³ Riguarda, in particolare, le seguenti materie:

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di **utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi**;
- b) i criteri per l'attribuzione dei **premi correlati alla performance**;
- c) criteri per la definizione delle **procedure delle progressioni economiche**;
- d) i criteri per l'attribuzione di **trattamenti accessori** per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- e) i criteri generali per l'attivazione di piani di **welfare** integrativo;
- f) l'elevazione del contingente complessivo dei **rapporti di lavoro a tempo parziale**;

All.1 delibera n. 7/2018 UDP

Regolamento relativo agli incarichi di funzione

Il Regolamento relativo agli incarichi di funzione è oggetto di:

- **contratto collettivo integrativo aziendale** per la **quantificazione delle risorse** da destinare alla valorizzazione degli incarichi di funzione nell'ambito di quelle disponibili nel fondo di cui all'art. 80
- **confronto**, successivo al contratto collettivo integrativo, per quanto concerne i criteri:
 - per il **conferimento e la revoca degli incarichi di funzione**;
 - per la **graduazione degli incarichi di funzione**, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità.

Fondi contrattuali

Si possono seguire due percorsi per la costituzione e utilizzo dei fondi contrattuali:

1. I Percorso

Costituzione:

I fondi contrattuali di cui agli artt. 80 e 81:

- sono **costituiti in via provvisoria con decreto/delibera del Direttore Generale ad inizio anno**
- vanno inviati ai **Revisori dei conti** per la certificazione come previsto dalla Circolare MEF n. 20 del 5/5/2017
- sono **costituiti in via definitiva con decreto/delibera del Direttore Generale**;

Il decreto/delibera del Direttore Generale di costituzione definitiva e il verbale di certificazione dei Revisori dei conti vanno **pubblicati sul sito**

Contrattazione

Prevede le seguenti fasi:

g) l'elevazione della percentuale massima del ricorso a **contratti di lavoro a tempo determinato** e di **somministrazione a tempo determinato**;

h) l'eventuale previsione di **ulteriori tipologie di corsi**, di durata almeno annuale, per la fruizione dei **permessi per il diritto alla studio**.

i) le condizioni, i criteri e le modalità per l'**utilizzo dei servizi socio/ricreativi** eventualmente previsti per il personale, da parte dei lavoratori **somministrati**, ai sensi dell'art. 59, comma 4;

j) i criteri per l'individuazione di **fasce temporali di flessibilità oraria** in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

k) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle **innovazioni inerenti l'organizzazione** di servizi;

l) l'eventuale **elevazione dell'indennità di pronta disponibilità** con onere a carico del Fondo di cui all'art. 80;

m) l'eventuale **elevazione dell'indennità di lavoro notturno** con onere a carico del Fondo di cui all'art. 80.

E' avviato su richiesta:

- dei soggetti sindacali entro 5 giorni dall'informazione;
- dall'azienda contestualmente all'avvio dei dati informativi.

E' di durata tassativamente non superiore ai 30 giorni.

Si conclude con una:

- sintesi dei lavori e delle posizioni emerse;
- una valutazione esaustiva;
- partecipazione alla definizione delle misure che l'azienda intende adottare.

All.1 delibera n. 7/2018 UDP

- **invio** dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo alle organizzazioni sindacali e **avvio della trattativa negoziale** (con durata di 45 gg prorogabili di ulteriori 45, decorsi i quali se non vi è l'accordo l'Agenzia può provvedere in via provvisoria ma deve continuare la trattativa fino alla conclusione dell'accordo)
- se raggiunto l'accordo, invio entro 10 gg. dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo, unitamente alla relazione illustrativa e tecnica, **ai revisori dei conti** per l'acquisizione della certificazione
- se non ci sono rilievi da parte dei revisori dei conti, dopo 15 gg. **il Presidente** della delegazione datoriale (se non è il Direttore Generale) **è autorizzato** con decreto/delibera alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo di costituzione dei fondi
- se ci sono rilievi, la **trattativa va ripresa** entro cinque giorni
- **decreto/delibera** del Direttore Generale:
 - di **ratifica**, qualora nella delegazione datoriale non sia presente il Direttore Generale
 - di **presa d'atto** qualora sia presente nella delegazione datoriale
- trasmissione ad **ARAN** e al **CNEL** entro 5 gg. dalla sottoscrizione definitiva
- pubblicazione sul **sito aziendale**
- **trasmissione alla Regione.**

II Ipotesi

Il percorso può essere **semplificato** predisponendo l'ipotesi di accordo integrativo contenente sia la costituzione dei fondi, di cui le parti prendono atto, sia l'ipotesi di utilizzo che è l'oggetto della negoziazione.

In questo modo, se si raggiunge l'accordo, si sottoscrive in via provvisoria l'accordo integrativo che poi viene inviato ai Revisori per l'ulteriore seguito degli adempimenti sopra descritti.